



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 03/08/2023

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 73

E, per conoscenza,

Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all'emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle disposizioni in materia di accesso alla CIGO e alla CISOA recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 98/2023 e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.*

INDICE

Premessa

1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

1.1 Aspetti contributivi

1.2 Modalità operative

1.3. Modalità di esposizione del conguaglio

1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

2.1 Modalità di presentazione della domanda

2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

2.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

3 Risorse finanziarie

4 Istruzioni contabili

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 luglio 2023, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, in particolare, due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi meteorologici avversi.

Si ricorda che le indicazioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo”[1], nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate, sono state riepilogate nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023.

Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti delle disposizioni in oggetto e si forniscono le relative istruzioni operative.

1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni -rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n), e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

Si evidenzia che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato D.lgs n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE)[2], non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023, confermando la disposizione già contenuta all’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo le misure e i criteri declinati dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

Infine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

1.1 Aspetti contributivi

Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del

decreto–legge n. 98/2023 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

L'articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ribadisce, infatti, l'applicazione del principio generale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del D.lgs n. 148/2015 anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro di cui al paragrafo precedente, in quanto determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE)[3].

Conseguentemente, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 attiene all'esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell'articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo[4].

Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui all'**articolo 1** del decreto–legge n. 98/2023 **rilevano** ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9/2017).

Si rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

1.2 Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

1.3. Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L142", avente il significato di "Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23".

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso "L038". (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017)

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene la compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.

2. Disposizioni in materia di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023[5] e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell'attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell'anno.

La previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 89/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l'accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato.

Il medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell'anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

2.1 Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, "CISOA eventi atmosferici a riduzione". Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.

Le domande per periodi di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di riduzione.

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria "eventi atmosferici".

2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 98/2023, le domande riferite ai trattamenti disciplinati dal medesimo articolo (riduzioni orarie per intemperie stagionali), in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 457/1972, sono autorizzate direttamente dall'Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della struttura territorialmente competente.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto.

Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliera dell'attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all'apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972.

2.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore "S".

Per le prestazioni di CISOA con causale "eventi atmosferici" riferite a sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso Uniemens/Posagri.

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per il pagamento diretto della prestazione di CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione", i datori di lavoro dovranno utilizzare, come di consueto, l'apposito modello "SR43".

3. Risorse finanziarie

In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 4 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 98/2023, per la copertura delle misure in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) sono stanziati, rispettivamente, 8,6 milioni di euro e 1,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Si precisa che il finanziamento riguarda le prestazioni di sostegno al reddito in esame - e la relativa contribuzione figurativa - che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D.lgs. n. 148/2015, con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO (52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità produttiva), e dalla legge n. 457/1972, con riguardo al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CISOA (90 giornate nell'anno per ciascun lavoratore).

4. Istruzioni contabili

Gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 98/2023, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, che superano gli ordinari limiti di fruizione dei previsti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), sono a carico dello Stato.

Pertanto, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), si istituiscono nuovi conti come di seguito illustrato:

CIGO

I trattamenti di CIGO previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 98/2023 verranno corrisposti ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per gli eventi non evitabili (EONE), secondo quanto indicato nelle istruzioni già rilasciate, con riferimento alla modalità di erogazione della prestazione.

Ai fini della corretta rilevazione contabile delle prestazioni di integrazione salariale ordinaria che superano gli ordinari limiti di fruizione è stato istituito l'apposito codice evento: 13 EONE autorizzato in deroga ex art. 1 DL 98/23.

Pagamento diretto

I trattamenti erogati direttamente ai beneficiari verranno corrisposti tramite la procedura dei pagamenti accentrati al conto di nuova istituzione:

GAU30456 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - a pagamento diretto;

GAU10456 per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo "03300 - Somme non riscosse dai beneficiari – CIGO art. 1 DL98/2023 - GAU".

L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati tramite il nuovo conto di debito GPA10292.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce il nuovo conto:

GAU24456 per rilevare i recuperi e/o reintroiti relativi ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF - ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o

riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98.

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il codice di bilancio "1228".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1228" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Prestazione a conguaglio

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 - verranno rilevati dal nuovo conto:

GAU30486 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98.

La procedura contabile di ripartizione UniEmens provvederà a rilevare automaticamente l'onere abbinando il nuovo conto co.ge. per quanto valorizzato al codice del DM virtuale "L142 - Conguaglio CIGO art. 1 - DL 98/23".

Per la rilevazione dell'onere relativo alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale entro il limite delle 52 settimane, si rinvia alle istruzioni contabili a valere sulla GPT comunicate in occasione della pubblicazione della circolare n. 9/2017.

Infine, la rilevazione contabile dell'onere relativo alla contribuzione figurativa connessa alle prestazioni in argomento verrà rilevata al nuovo conto GAU32456.

CISOA

Per quanto indicato nelle note operative esposte nei paragrafi precedenti gli oneri relativi ai trattamenti di CISOA erogati per i periodi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con la causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" saranno erogati a pagamento diretto e, con la causale "eventi atmosferici", saranno erogati sia con il sistema del conguaglio che a pagamento diretto ai beneficiari.

Gli oneri relativi ai predetti trattamenti eccedenti gli ordinari limiti di fruizione della prestazione (90 giornate annue per ciascun lavoratore) saranno a carico dello Stato e pertanto verranno istituiti nuovi conti con riferimento alla modalità di erogazione.

Per la rilevazione degli oneri dei trattamenti in argomento, ma fruiti entro i limiti, si rinvia alle istruzioni in uso a carico della GPT.

Pagamento diretto

I trattamenti di CISOA per "intemperie stagionali", in deroga agli ordinari limiti di fruizione delle 90 giornate nell'anno per ciascun lavoratore, sono corrisposti dall'Istituto direttamente ai beneficiari tramite la procedura dei pagamenti accentrati al conto di nuova istituzione:

GAU30296 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - a pagamento diretto;

GAU10296 per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo "03299 - Somme non rimosse dai beneficiari - CISOA art. 2 DL98/2023 - GAU".

L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati tramite il nuovo conto di debito GPA10293.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce il nuovo conto:

GAU24296 per rilevare i recuperi e/o reintroiti relativi ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il codice di bilancio "1227".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1227" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Prestazioni a conguaglio

Gli oneri relativi ai trattamenti di CISOA erogati oltre i limiti di fruizione per periodi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, saranno rilevati dalla procedura gestionale conferente con il sistema contabile al nuovo conto GAU30506 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli (CISOA) fruiti dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 oltre i limiti, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro ammessi a conguaglio tramite flusso POSAGRI - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

Infine, la rilevazione contabile dell'onere relativo alla contribuzione figurativa connessa alle prestazioni in argomento verrà rilevata al nuovo conto GAU32296.

Come di consueto, i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Si ricorda che le sospensioni dell'attività lavorativa dovute a eventi meteorologici rientrano tra gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

[2] L'elenco degli eventi EONE è riportato nel messaggio n. 1963/2017.

[3] L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 98/2023 dispone che: "A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

[4] L'articolo 12, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 prevede, infatti, che: "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o)".

[5] Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2023.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.